



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

**VERBALE COPIA**  
**DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 159 del 30-10-2012**

Oggetto: Approvazione regolamento IMU ( G.M. n. 207/12)

L'anno **duemiladodici**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre** in San Cataldo e nella residenza Municipale, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito in seduta **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione, per deliberare sul punto iscritto all'ordine del giorno e specificato in oggetto. Alla trattazione dell'argomento sopra citato, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

MODAFFARI GIAMPIERO	P	CULORA SETTIMIO	P
CALABRESE ENZO	P	GIANNONE GAETANO	P
AMICO CRISTOFORO	A	CAGNINA FRANCESCO	P
NARO PIO DOMENICO	A	MAIRA DOMENICO	P
BONSIGNORE ROMEO	P	BONELLI GIUSEPPE MARIA	P
MANGIONE BARTOLO	A	LOMBARDO MAURIZIO SALVATORE	P
SCARLATA GIUSEPPE ASCANIO	A	GATTUSO ERNESTO	P
RAIMONDI CARLO	P	CITRANO SALVATORE DOMENICO	P
FRATTALLONE MARCELLO	P	PIRRELLO SALVATORE MARIA	P
NARO VINCENZO	P	BONFANTI CALOGERO	P

Pertanto, su n. **20** consiglieri comunali in carica, ne risultano presenti n. **16** e assenti n. **4**.

---



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

Assume la Presidenza il Signor Lombardo Maurizio , in qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Svolge le funzioni di segretario il Dr. Elio Cirrito, nella qualità di Vice Segretario Generale del Comune di San Cataldo

**Scrutatori di seduta** sono i seguenti consiglieri . *Naro Vincenzo , Raimondi Carlo e Cagnina Francesco*

Il Presidente introduce il sesto punto posto all'o.d.g , legge la proposta , specificata in oggetto .

Il Testo è di seguito riportato .

**Testo Proposta**

**VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RILEVATO** che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,



# COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

---

disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**VISTO** il D.M. del 20.08.2012 il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31.10.2012;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.19 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** di sottoporre il suddetto regolamento all'esame del Consiglio Comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**DELIBERA**

**Proporre al Consiglio Comunale le seguenti statuizioni:**

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n.19 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 6) Sottoporre il presente regolamento all'esame del Collegio dei Revisori e della competente commissione consiliare competente;
- 7) All'unanimità dei voti, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91;

IL PROPONENTE

*F.to LEONARDI LORENA*

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

*F.to Dott. CIRRITO ELIO A*

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

F.to Dott. CIRRITO ELIO A

Parere Collegio dei Revisori :

Il collegio dei Revisori

**VISTA** la proposta di G.M. n. 207 del 12.10.2012 avente per oggetto : Approvazione schema di regolamento IMU ;

**VISTO** il D. L. n. 23/2011;

**VISTO** il D.L. n. 16/2012;

**PRESO ATTO** dei pareri tecnici e contabili;

**PREMESSO** che con ns nota del 19.12.2012 si rilevava quanto segue :

l'art. 8 comma 5 del regolamento non tiene conto della limitazione prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e che in diversi articoli e commi dello stesso non correttamente indicati e tali da rendere poco comprensibile la regolamentazione del tributo e contestualmente si chiedeva di provvedere ad integrare lo stesso;

**NON AVENDO** gli uffici competenti dato seguito alla predetta richiesta il Collegio dei Revisori ,

ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE a condizione che vengano risolte le criticità evidenziate**

F.to IL COLLEGIO DEI REVISORI  
G. Fasciana – C. Vassallo – R. Torregrossa

**Parere II^ Commissione : FAVOREVOLE** ( *Il consigliere Naro Vincenzo e Modaffari esprimono parere negativo* )

Il Presidente comunica che sono pervenuti presso l'Ufficio di Presidenza n. 4 emendamenti per l'applicazione dell'IMU .

Il Presidente invita il consigliere Naro Vincenzo ad illustrare *l'Emendamento n. 1* il cui testo è sotto riportato :

\*\*\*\*\*

**Emendamento n. 1**

\*\*\*\*\*

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'IMU

**Premesso che**, il consiglio comunale deve approvare (o bocciare) il regolamento per l'applicazione dell'IM nell'ottica propositiva si interviene in merito, cercando di apportare delle miglorie utili alla tutela di alcune fas e di alcuni comparti cittadini.

**Si Propone di** inserire all'articolo 9 il seguente punto:

*"// comune considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale la ex casa coniugale del soggetto passivo che non risulta assegnatario di detta unità immobiliare a seguito di provvedimento di separazione lega annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che il citato soggetto non sia*



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

*titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove ubicata la casa coniugale suddetta.”*

L'eventuale approvazione del seguente emendamento è valida, di conseguenza, anche ai fini della delibera individuazione delle aliquote IMU.

**Firmatari**

**F.to VINCENZO NARO (Costruiamo il Futuro) – primo firmatario e relatore**

**F.to GIUSEPPE SCARLATA (Popolo della Libertà)**

**F.to BARTOLO MANGIONE (Futuro e libertà per l'Italia)**

**F.to GIUSEPPE BONELLI (Riprendiamoci la città)**

**F.to GIAMPIERO MODAFFARI (Riprendiamoci la città)**

**F.to ENZO CALABRESE (Unione di Centro)**

**F.to DOMENICO MAIRA (Il Sacco in Movimento)**

**F.to DOMENICO PIO NARO (Alleanza per L'Italia)**



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

Il Presidente invita il Dirigente Dr Elio Cirrito a dare lettura del parere tecnico . Il testo è di seguito riportato :

\*\*\*\*\*

**PARERE TECNICO SULL'EMENDAMENTO N. 1**

\*\*\*\*\*

*Con riferimento all'emendamento di che trattasi, si esprime parere tecnico **NEGATIVO**, sulla scorta delle seguenti considerazioni: ai sensi del d.l. n.16/2012, convertito dalla legge 26-4-2012 n.44, ai soli fini dell'IMU l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, s'intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione. Ne deriva che nella fattispecie oggetto dell'emendamento, la soggettività passiva ai fini IMU dovrà essere riconosciuta in capo all'ex coniuge assegnatario della casa coniugale e non già all'ex coniuge non assegnatario. Pertanto, l'emendamento è in contrasto con la citata disposizione.*

F.to IL DIRIGENTE DR ELIO CIRRITO

PARERE COLELGLIO DEI REVISORI : **NEGATIVO**

PARERE II^ COMMISSIONE . **NEGATIVO**

A seguito della lettura dei pareri resi dagli organi competenti il Presidente mette a votazione per alzata di mano l'approvazione del I^ EMENDAMENTO il cui esito risulta essere il seguente :

ASSENTI N. 4 ( Mangione , Naro Pio, Scarlata G., Amico C )

PRESENTI **16**

VOTANTI **16**

FAVOREVOLI **5** ( Naro V. Modaffari, Maira Bonelli Calabrese )

CONTRARI **11** (Giannone , Bonsignore,Raimondi, Culora Cagnina Lombardo Gattuso, Citrano Pirrello Bonfanti Frattallone

**L'emendamento n. 1 non è approvato a maggioranza**

\*\*\*\*\*

**Il Dr Elio Cirrito comunica al civico consesso che gli emendamenti presentati ( nn 2 , 3., 4., 5 ) non possono essere votati per il seguente motivo : per espressa previsione del regolamento comunale di contabilità, ex art. 31 comma 4 – gli emendamenti debbono essere presentati entro dieci giorni dal deposito dello schema del bilancio alla presidenza del consiglio comunale, tenuto conto che lo schema del bilancio è stato ufficialmente depositato il 12.10.2012 mentre gli emendamenti sono stati presentati il 25 . 10.2012 , gli stessi sono pervenuti fuori del tempo perentorio**

Si registrano i seguenti interventi



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

Il consigliere Modaffari fa una dichiarazione e chiede che la stessa venga messa a verbale :

“ Calpestando la dignità e le prerogative del Consiglio Comunale, ritenendo che l’approvazione del regolamento è atto assimilabile al bilancio di previsione si mortifica la possibilità di emendare lo stesso nella considerazione che qualunque variazione richiederebbe l’emendamento compensativo nel bilancio di previsione stesso, trattasi di prassi iniqua e illegittima . Per tale motivo nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale non intendo trattare il punto abbandonando l’aula per protesta “

Escono dall’aula i seguenti consiglieri : Calabrese , Modaffari, Bonelli e Maira i consiglieri presenti in aula sono ora **12**

Interviene il consigliere Naro V che chiede di prorogare il termine dell’approvazione di 10 o 15 giorni .

Non si registrano altri interventi .

Indi il Presidente del Consiglio , preso atto delle dichiarazioni del Dr Cirrito , mette a votazione , *per alzata di mano la proposta di G.M. n. 207 del 12.10.2012* , sopra riportata .

Si accerta che gli scrutatori di seduta : *Naro V. Cagnina e Raimondi* sono presenti in aula e procede alla votazione il cui esito viene di seguito riportato :

ASSENTI 8 ( Mangione , Naro Pio, Amico , Scarlata Calabrese , Modaffari, Bonelli e Maira

PRESENTI 12

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 11

CONTRARI 1 ( Naro Vincenzo )

La proposta è approvata a maggioranza

Segue la votazione , per alzata di mano *dell’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELL’ATTO* il cui esito risulta essere il seguente :

PRESENTI 12

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 11

CONTRARI 1 ( Naro Vincenzo )

Approvato a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti .



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

Indi

**IL CONSIGLIO**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di cui alla legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e dispositivo;

Visto l'O.R.EE.LL.;

**DELIBERA**

- *Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la narrativa, motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.*
- *Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n.19 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.*
- *Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.*
- *Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.*
- *Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.*
- *Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.*

oooooooooooo

**Testo regolamento**



---

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

***SOMMARIO***

[Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE](#)  
[Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO](#)  
[Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI](#)  
[Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI](#)  
[Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO](#)  
[Articolo 6 BASE IMPONIBILE](#)  
[Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA](#)  
[Articolo 8 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE](#)  
[Articolo 9 ASSIMILAZIONI](#)  
[Articolo 10 ESENZIONI](#)  
[Articolo 11 QUOTA RISERVATA ALLO STATO](#)  
[Articolo 12 VERSAMENTI](#)  
[Articolo 13 DICHIARAZIONE](#)  
[Articolo 14 ACCERTAMENTO](#)  
[Articolo 15 RISCOSSIONE COATTIVA](#)  
[Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI](#)  
[Articolo 17 RIMBORSI](#)  
[Articolo 18 CONTENZIOSO](#)  
[Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA](#)

***Articolo 1***

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI  
APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Cataldo dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di San Cataldo assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Articolo 2**

**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio amministrativo del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

**Articolo 3**

**DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE  
FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura



# COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

---

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- c) per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.



**Articolo 4**

**SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

**Articolo 5**

**SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Cataldo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio amministrativo.

**Articolo 6**

**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

- 
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.



- 
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

**Il Comune con apposita deliberazione di Giunta Municipale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.**

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con le seguenti modalità: **a mezzo notifica dei propri messi; tale adempimento sarà effettuato dal servizio urbanistica;**
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del



# COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

---

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati **con un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria: fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente.**

## Articolo 7

### DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine di approvazione del bilancio , che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

## Articolo 8

### DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

**Articolo 9**

**ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

**Articolo 10**

**ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune



# COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

---

di San Cataldo è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.;

- h) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) **gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;**

## Articolo 11

### QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

- 
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
  4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
  5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**Articolo 12**

**VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

- 
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri<sup>1</sup>.
  6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 6,00.
  7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Articolo 13**

**DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

**Articolo 14**

**ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti,

---

<sup>1</sup> Inserimento facoltativo.



# COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

---

dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.



**Articolo 15**

**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

**Articolo 16**

**SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

- 
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
  5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
  6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
  8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
  9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Articolo 17**

**RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.



- 
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
  3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.

**Articolo 18**  
**CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme<sup>2</sup>.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia<sup>3</sup>.

**Articolo 19**  
**DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il ..... e si applica dal 01.01.2012.

---

<sup>2</sup> Inserimento facoltativo.

<sup>3</sup> Inserimento facoltativo



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL VICE PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO**

*F.to LOMBARDO MAURIZIO  
SALVATORE*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

*F.to CALABRESE ENZO*

**IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE**

*F.to DOTT. CIRRITO ELIO*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 20-11-2012 e vi rimarrà fino al giorno 04-12-2012.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 20-11-2012 e vi rimarrà fino al giorno 04-12-2012.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to

È copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta di avere pubblicato la deliberazione n. 159 del 30-10-2012 all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20-11-2012.

San Cataldo, 20-11-2012

Il Responsabile del Procedimento  
F.to

**ATTESTATO DI DEFISSIONE DALL'ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che la deliberazione n. 159 del 30-10-2012 è stata defissa dall'Albo Pretorio Telematico di questo Comune il giorno 04-12-2012.

San Cataldo, 20-11-2012

Il Responsabile del Procedimento  
F.to